



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Catania, Sezione I penale, composta da:

Dr.Ssa Daniela URBANI
Dr. Alessandro DAGNINO
Dr. Michele CONSIGLIO

Presidente
Consigliere est.
Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nel procedimento nei confronti di:

████████████████████, nato a ██████ il ██████ ed
elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv.
Davide Tutino del Foro di Catania;
Difeso di fiducia Avv. **Davide Tutino** del Foro di Catania;
Libero, assente;

Imputato appellante avverso la sentenza del Tribunale di Catania del
████████ con la quale veniva dichiarato colpevole dei reati di cui
al capo di imputazione (Vedi foglio allegato). L'imputato veniva
condannato, riconosciuto il vincolo della continuazione interna tra
le condotte contestate, ritenuta più grave la violazione di cui al capo
A) della rubrica, riconosciute le circostanze aggravanti contestate ed
escluse le circostanze attenuanti generiche, nonché esclusa la
continuazione interna tra le condotte illecite contestate e quelle di
cui alla sentenza n. ██████ del Tribunale di ██████, alla pena di un
anno, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 1767,00 di multa,
oltre al pagamento delle spese processuali. Le parti hanno fatto
pervenire conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23.2 D.L. 19/11/2020
n. 149 e la Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha deciso con le
modalità di cui al comma 3 del predetto articolo.

N. 5092/23 Sentenza

N. ██████ Reg. N.R.

N. ██████ Reg. Gen.

UDIENZA del 13.11.2023

Depositata il 13.11.2023

Funzionario Addetto U.P.P.
Estratto retto Montalto

Irrevocabile il

N. Reg. Esec. Pen.

Estratti alla Proc. Generale

Proc. Rep. presso

Trib. di

Addi

Redatta scheda il

e fatta comunicazione elettorale al
Comune di

Art.

Campione Penale

9

In fatto e in diritto

Preliminarmente la Corte rileva che i reati in contestazione, commessi rispettivamente in data 14.12.2015 e 26.11.2015 risultano ormai prescritti rispettivamente il 14.06.2023 e il 26.05.2023, essendo decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei, trattandosi di delitti.

A fronte della constatazione dell'estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), il Giudice – salva la peculiare ipotesi, che qui non rileva, dell'art. 578 cpp. – deve pronunciare l'assoluzione nel merito “solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la non commissione da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento".

Ciò in quanto il concetto di "evidenza", richiesto dall'art. 129 cod. proc. pen., comma 2 presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione” (così, ex multis, Cass. 2013 n. 27955) “e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento” (così, ex multis, Cass. 2016 n. 33609), dovendo gli atti evidenziare l'assoluta assenza della prova di colpevolezza dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando la mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Cass. 2016 cit.; Cass. 2007 n. 26008).

Viceversa, le argomentazioni formulate dalla difesa a sostegno delle richieste assolutorie, nonché le risultanze istruttorie di primo grado non consentono di far ritenere sussistente l'evidenza della prova nel senso appena indicato.

In riforma, della predetta sentenza va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per reato allo stesso ascritto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.


Visto l'art. 605 c.p.p. e 23 D.L. 9/11/2020,

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 26 Maggio 2020, appellata da , , dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui contestato per intervenuta prescrizione.

Catania, 13 Novembre 2023


Il Consigliere estensore

Dr. Alessandro Dagnino



Il Presidente

Dr.ssa Daniela Urbani



Funzionario Addetto U.P.P.
Dott.re Darío Montalto



IMPUTATO

A) Artt. 61 n. 11 e 640, c.p. perché, quale procacciatore di affari della società " [redacted] incaricata per conto della società [redacted] s.p.a. alla stipula dei contratti di telefono e servizi di telefonia mobile, utilizzando artifici e raggiri consistiti nel predisporre un falso contratto di abbonamento a [redacted] con richiesta di attivazione apparentemente sottoscritta da [redacted] e [redacted] recante i dati identificativi della p.o., induceva in errore il [redacted] e lo [redacted] " [redacted] in ordine alla effettiva sussistenza di un valido contratto di abbonamento procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto consistito dalla commissione percepita dal [redacted] " [redacted] per l'attivazione del contratto anzidetto con danno economico di pari ammontare per la predetta persona offesa.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera
In Catania, il 14.12.2015.

B) artt. 61 n. 2, 494, c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui sub 1), contraffacendo la firma di [redacted] ed apponendola in calce al contratto di abbonamento a [redacted] " [redacted] ", sostituiva illegittimamente la propria persona a quella del [redacted]

Con le aggravanti di aver commesso il reato al fine di eseguirne un altro
In Catania, il 26.11.2015

